

Convenzione fra Comune di Bologna e Fondazione Teatro Comunale di Bologna per il periodo 2024-2026

Premesso

- che il D.Lgs. n. 367 del 29 giugno 1996 ha dato avvio al processo di trasformazione degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, inclusi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in Fondazioni di diritto privato;

-che il processo di trasformazione ha riguardato, fra gli altri, l'Ente lirico «Teatro Comunale di Bologna» che nel 1998 è stato trasformato nella «Fondazione Teatro Comunale di Bologna» con soci fondatori necessari Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna;

-che come previsto dall'art. 17 del citato D.Lgs. 367/96, in sede di disciplina della trasformazione degli enti lirici in fondazioni lirico-sinfoniche, il Comune di Bologna ha messo a disposizione della Fondazione lo storico immobile, sito in Largo Respighi 1, già in precedenza in dotazione all'Ente lirico Teatro Comunale e sede dell'omonimo Teatro;

-che con determinazione dirigenziale P. G. n. 105958/2009 il Comune di Bologna ha approvato il testo della convenzione (rep. n. 207238 del 5 maggio 2009) con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna (convenzione successivamente prorogata al 31.12.2014, con atto P.G. n. 333476/2013), nella quale il Comune ha definito, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. L.gs. n. 367/1996 e dell'art. 12, comma 6, dello Statuto della Fondazione, il proprio apporto al patrimonio della Fondazione;

-che in data 10 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Statuto della Fondazione, nel quale sono state recepite le modifiche normative via via intervenute, riguardanti principalmente il riassetto della governance e l'adozione di piani di risanamento finanziari; il nuovo statuto della Fondazione è stato approvato, in data del 20 dicembre 2014, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di concerto con il Ministro del Tesoro;

-che con deliberazione consiliare O.d.G. n. 252 del 26 giugno 2017, P.G. n. 207628/2017, il Comune di Bologna ha approvato la successiva convenzione con la Fondazione Teatro Comunale, stipulata al Rep n. 212725/2019 e da ultimo prorogata con determinazione P.G. N.: 392448/2021 e con deliberazione P.G. N: 745584/2022 fino al 31.12.2023;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Giunta N. Proposta DG/PRO/2018/83, N. Repertorio: DG/2018/63, P.G. n. 477863/2018, esecutiva dal 16/11/2018, sono stati approvati i criteri generali per la predisposizione del concorso di idee a livello internazionale, al fine di selezionare la migliore proposta progettuale per la riqualificazione e valorizzazione del Teatro Comunale di Bologna;

- con determinazione dirigenziale P.G. n. 496156/2020, esecutiva dal 26/11/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica inerente i lavori per la riqualificazione e valorizzazione del Teatro Comunale di Bologna e con determinazione dirigenziale P.G. n. 577698/2021, esecutiva dal 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori;

- con determinazione dirigenziale N. Proposta DD/PRO/2021/18835, N. Repertorio: DD/2021/18123, P.G. n. 577698/2021, esecutiva dal 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori per la riqualificazione e valorizzazione del Teatro Comunale dell'importo complessivo di Euro 4.330.000,00 (inclusi oneri fiscali) in cui è prevista una quota parte di finanziamento con fondi FSC pari a 3.000.000,00 euro;

- con decreto del 30/12/2021 è stata ammessa a finanziamento con fondi PNRR la seconda fase di completamento della riqualificazione del teatro comunale per i progetti di rigenerazione urbana, con obblighi contrattuali e tempi di realizzazione prescrittivi, pena il ritiro dal finanziamento;
- i lavori del primo stralcio prevedono come iniziale fase di lavorazione il distacco di tutti gli impianti, per la rimozione dell'impiantistica presente alla base della torre dell'acqua procedendo con la successiva demolizione della torre piezometrica, oltre allo scavo di un piano interrato, determinando la chiusura al pubblico del teatro fin dalle prime lavorazioni, sia per motivi di sicurezza, che per l'impossibilità di fornire energia;
- tra le prescrizioni previste nell'ammissione al finanziamento del 1° lotto è indicata come ultimazione dei lavori e collaudo il 31/12/2023, mentre per quanto riguarda la fase di completamento è obbligatorio terminare le opere entro il primo trimestre del 2026, salvo imprevisti in corso d'opera;
- è stato accertato che durante tutte le lavorazioni sarà impossibile proseguire l'attività teatrale nella sede storica del Teatro, per motivi connessi in una prima fase alla fornitura di energia e alla sicurezza e, nelle fasi successive, all'eccessivo rumore prodotto dal cantiere;
- il Comune di Bologna ha quindi richiesto a BolognaFiere di essere coadiuvato nella ricerca di una nuova location temporanea per ospitare le attività legate alla stagione del Teatro Comunale di Bologna, per il periodo necessario al completamento dei lavori di rinnovamento della sede storica sita in Largo Respighi, 1, 40126 Bologna;
- in data 17/02/2023 la Fondazione Teatro Comunale di Bologna ha sottoscritto con BolognaCongressi Srl il contratto di locazione ad uso transitorio, per la durata di 36 mesi, con opzione di ulteriori 12 mesi, e con decorrenza 15 febbraio 2023, degli spazi relativi all'Exhibition Hall e le aree outdoor site in Piazza Costituzione, 4/a- 40128 e Via Alfredo Calzoni, 1/5, opportunamente attrezzati e ora denominati "Comunale Nouveau";

Accertato:

- che la Fondazione, come previsto dallo Statuto, persegue, senza scopo di lucro e quindi con divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali, la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività.
- che la Fondazione riveste un ruolo di eccellenza culturale per quanto riguarda la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività;
- che con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, in attuazione della deliberazione di Giunta comunale P.G. n. [REDACTED];

tra

il **COMUNE DI BOLOGNA** (c.f. 01232710374) –, domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Maggiore 6
(di seguito anche «Comune»)

e

la **Fondazione Teatro Comunale di Bologna**, con sede in Bologna, Largo Respighi n. 1, in persona del Sovrintendente M° Fulvio Adamo Macchiardi, domiciliato per la carica in Bologna, Largo Respighi n. 1
(di seguito anche "Fondazione")
congiuntamente di seguito anche «le Parti»

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2026 ed è rinnovabile per accordo espresso tra le parti.

Art. 2 - ATTIVITÀ E IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari e con particolare riferimento al territorio bolognese, si impegna a:

- programmare, produrre e promuovere una Stagione Lirica, di Danza e Sinfonica di alto profilo qualitativo che sappia interpretare il nuovo e più moderno ruolo della fondazione lirico-sinfonica;
- promuovere la conoscenza e la diffusione della musica attraverso specifiche iniziative che siano in grado di ampliare il pubblico del Teatro Comunale, con specifica attenzione ai giovani, agli studenti ed agli anziani, anche in collaborazione con le iniziative promosse dal Comune nonché con le Associazioni cittadine che operano nel campo della musica contemporanea e di ricerca;
- porre in atto azioni di conservazione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio del Teatro, da considerarsi parte integrante del patrimonio della città, e da interpretare alla luce di una funzione produttiva che il Teatro svolge e che si esprime non solo nella «messa in scena» di spettacoli, ma anche in una produzione artistica che coinvolge e attraversa molteplici forme espressive quali la musica, il canto, la danza, la produzione scenografica, la produzione grafica e pittorica, la realizzazione di costumi, l'arte e la tecnica del trucco teatrale;
- collaborare con le istituzioni formative bolognesi e fra queste il Conservatorio Musicale G.B. Martini, l'Università degli Studi Alma Mater Studiorum e l'Accademia di Belle Arti per valorizzare i nuovi talenti artistici in campo musicale, registico e scenografico ed elevare il livello diffuso di conoscenza in questi campi;
- favorire la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici, con particolare riferimento alla conduzione della Scuola dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna, che ha l'obiettivo di formare figure altamente specialistiche destinate a tramandare lo stile italiano nella realizzazione dell'Opera Lirica;
- sviluppare un rapporto di interazione con gli altri teatri cittadini e le altre istituzioni culturali, in maniera coordinata con le politiche culturali del Comune di Bologna;
- perseguire la circuitazione delle produzioni del Teatro Comunale nei teatri della Regione e svilupparla fino a raggiungere forme di programmazione comuni e coproduzioni;
- valorizzare ed accrescere la collaborazione con altre istituzioni musicali a livello nazionale ed internazionale;
- contribuire alla promozione della cultura, della attività, dei prodotti e del territorio cittadini in occasione delle tournée nazionali ed internazionali del Teatro mediante, anche, collaborazioni e sinergie con le istituzioni della città;
- collaborare con il Museo della Musica del Comune di Bologna, a cui è stata affidata la conservazione e la gestione dell'archivio storico della Fondazione, al fine di promuovere un'azione comune di valorizzazione, in continuità con il rapporto in essere, e con Bologna Città della Musica UNESCO per la valorizzazione della scena musicale cittadina e lo sviluppo del turismo musicale;

- coordinarsi con le iniziative che altre istituzioni porranno in essere per la valorizzazione della zona nella quale il Teatro Comunale è ubicato;
- prestare la propria collaborazione per eventi, manifestazioni o progetti promossi dal Comune in ambito musicale attraverso la messa a disposizione di spazi e servizi da concordare, con particolare riferimento a progetti rivolti a fasce di pubblico ben individuate e campagne di promozione a favore dell'intero sistema teatrale bolognese.

Art. 3 - SOSTEGNO DEL COMUNE ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Il Comune di Bologna si impegna a sostenere le attività della Fondazione, coerenti con quanto esplicitato al precedente art. 2, attraverso un contributo annuo a copertura delle spese di gestione («contributo ordinario»).

Per l'esercizio 2024 il contributo annuo ordinario del Comune di Bologna è individuato in euro 2.500.000,00.

Per gli esercizi 2025 e 2026, l'importo del contributo ordinario verrà definito successivamente dalla Giunta Comunale.

Il contributo ordinario potrà essere integrato, con apposito atto di Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio del Comune, a fronte di attività straordinarie che necessitano di sostegno.

Il contributo annuo alla gestione della Fondazione sarà corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. In caso di necessità straordinarie, potrà essere prevista la corresponsione di un anticipo a fronte di motivata richiesta.

Gli ulteriori stanziamenti relativi alle necessità derivanti dall'utilizzo della sede temporanea detta 'Comunale Nouveau', individuata per garantire la continuità delle attività durante i lavori di ristrutturazione della sede storica, non sono oggetto della presente convenzione e sono definiti con provvedimenti specifici.

Art. 4 – INFORMAZIONE

La Fondazione, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, trasmette al Comune il bilancio di previsione annuale e la relazione sull'attività artistica prevista nell'anno di riferimento, inclusa l'attività estiva.

La Fondazione trasmette, inoltre, al Comune il consuntivo dell'attività artistica e il bilancio d'esercizio, entro 30 giorni dalla loro approvazione.

La Fondazione si impegna a fornire al Comune tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito dell'attività di monitoraggio che il Comune svolge sul sistema teatrale cittadino.

ART. 5 - IMMOBILI E SPAZI CONCESSI IN COMODATO D'USO

Il Comune concede in comodato d'uso gratuito alla Fondazione, per l'espletamento delle sue funzioni e per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, i seguenti immobili:

- edificio deposito, sito in via dell'Industria n. 2: porzione assegnata alla Fondazione all'interno del complesso immobiliare di proprietà del Comune, destinata a magazzino dei costumi;
- area parcheggio via Paolo Fabbri n.110, di proprietà del Comune, da destinare a parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti e dei mezzi di servizio della Fondazione;

Il Comune concede altresì in uso ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della Legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'art. 15 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, la sede storica del Teatro Comunale sita in Largo Respighi 1, attualmente interessata da lavori di ristrutturazione.

Il Comune potrà revocare la concessione di uno o più degli immobili sopra indicati per gravi ragioni di pubblico interesse dandone comunicazione alla Fondazione con un termine di preavviso di almeno 6 mesi.

In tal caso il Comune si impegna ad individuare strutture con caratteristiche analoghe (quanto a dimensioni, volumi, attrezzature specifiche, spazi di servizio ed accessori) idonee a consentire la prosecuzione della attività della Fondazione e messe a disposizione alle medesime condizioni dei contratti cessati per effetto di revoca.

La Fondazione utilizza gli immobili per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito e nell'osservanza del proprio statuto e delle norme regolanti l'attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

La Fondazione si farà carico di tutte le utenze e di tutti gli oneri, compresi quelli di natura tributaria, connessi allo svolgimento della propria attività e all'utilizzo degli immobili.

ART. 6 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente gli spazi assegnati in uso alla Fondazione, a fronte del pagamento delle sole spese vive, con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni produttivi e del cartellone, al fine di ospitare particolari manifestazioni e spettacoli, nei limiti previsti da regolamenti interni e/o fini statutarie, nel modo seguente:

- l'Auditorium Teatro Manzoni, annualmente per n. 10 giornate;
 - Il Teatro Comunale o la sede provvisoria sostitutiva individuata, annualmente per n. 13 giornate.
- La Fondazione fornirà tempestivamente un preventivo di spesa per il rimborso di tali oneri secondo il tariffario ufficiale da inviare al Comune.

ART. 7 - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

La Fondazione si farà carico della manutenzione ordinaria degli immobili concessi in comodato d'uso secondo le disposizioni previste dalle norme civilistiche per i rispettivi contratti.

La Fondazione si farà carico della manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento delle attuali condizioni di conservazione e di funzionalità dell'immobile Teatro Comunale, per la parte d'edificio rimasta, alla stessa, in uso.

Nel caso di interventi manutentivi urgenti, rientranti nella competenza del Comune, la Fondazione ne darà immediata comunicazione al Comune stesso e, laddove non ricevesse risposta entro 10 giorni lavorativi, potrà procedere agli interventi limitatamente alle sole opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza, a condizione che il mancato intervento da parte del Comune, nei tempi richiesti, impedisca la fruizione degli spazi oggetto della presente convenzione.

Le eventuali migliorie ed addizioni apportate dalla Fondazione agli immobili, nonché ai loro impianti ed attrezzature tecnologiche rimarranno di proprietà del Comune.

In considerazione dell'importanza e della complessità dell'edificio storico in cui è ospitato il Teatro Comunale, il Comune, compatibilmente con la disponibilità di risorse dedicate, s'impegna a valutare, in accordo con la Fondazione, progetti di riqualificazione e adeguamento anche dello spazio interno del Teatro Comunale nell'ottica degli obiettivi strategici di rigenerazione urbana dell'area in cui è collocato.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA FONDAZIONE – COPERTURA ASSICURATIVA

La Fondazione assume la qualità di custode degli immobili ricevuti in comodato d'uso, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento.

La Fondazione assume ogni responsabilità in relazione agli immobili, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione della Fondazione medesima o di suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo.

La Fondazione stipulerà idonea assicurazione contro gli incendi relativamente ai beni, attrezzature, arredi e quant'altro di proprietà della stessa mentre il Comune provvederà ad assicurare contro gli incendi gli immobili concessi in uso, le loro pertinenze, gli impianti e le attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento dell'attività della Fondazione.

La Fondazione, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale «unico» di garanzia non inferiore a Euro 10.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri;
- committenza di lavori e servizi
- organizzazione di convegni, congressi, manifestazioni culturali o altre;
- danni a cose in consegna e/o custodia, incluso guardaroba;
- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con la Fondazione, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) (tra cui il Comune di Bologna) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Fondazione - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro,

dipendenti e non, di cui la Fondazione si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale «unico» di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto «Danno Biologico», l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la «Clausola di Buona Fede INAIL».

In caso di concessione a terzi (anche per brevi periodi) dell'uso e/o conduzione di spazi e/o attrezzature, così come in caso di attività in essi svolte da terzi, anche solo temporaneamente (es.: catering o simili), la Fondazione si impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli di cui sopra.

C) Incendio e rischi accessori per i beni di proprietà della Fondazione: La Fondazione si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per danni a beni di proprietà della Fondazione stessa o da essa tenuti in uso, consegna o simili per il valore totale di ricostruzione o rifacimento a nuovo dei beni medesimi, compresa la garanzia «Ricorso Terzi» (per quest'ultima per un massimale non inferiore a Euro 3 milioni), comprendendo altresì una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

D) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti della Fondazione per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del concedente per danni a beni di proprietà del Concessionario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale loro inesistenza o inoperatività di polizze RCO e RCO dei terzi cui la Fondazione abbia concesso l'uso di spazi e/o attrezzature come sopra e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dalla Fondazione - che invierà copia delle polizze al Settore Cultura e rapporti con l'Università- non esonerano la Fondazione stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non garantiti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla Fondazione o da quelle stipulate dai terzi cui la Fondazione abbia concesso l'uso di spazi e/o attrezzature.

Il Comune è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti negli immobili ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti ai beni concessi in comodato.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E FORO

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico della Fondazione. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della Fondazione.

In caso di controversie tra le parti relative alla presente convenzione, è competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto
Bologna,

Per la Fondazione Teatro Comunale di Bologna
il Sovrintendente

Per Il Comune di Bologna
la Direttrice del Settore Cultura e Creatività